

Prot. 2470/19

TRIBUNALE DI MONZA



CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI

tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

e

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;

ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO, MONZA BRIANZA, LODI;

APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO MONZA E BRIANZA;

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' MONZA BRIANZA -onlus-;

ASSOCIAZIONE PROSPERA

Progetto "UFFICIO PER IL PROCESSO" E BORSE DI STUDIO

Premesso:

- che ai sensi dell'Art. 16octies D.L. 18.10.2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.12 n.221, e modificato dagli artt.50 e 50-bis D.L. 24.6.14 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114), *"al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111"*;
- che l'art. 73 D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 9.8.13 n.98 e successive, da ultimo con D.L. n.168/16 convertito con modificazioni dalla L. 25.10.16 n.147) ha regolato la formazione presso gli uffici giudiziari dei laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42ter, secondo comma, lett. G) del R.D. 30.1.1941,

n.12, che abbiano riportata una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età;

- che in particolare è previsto per i soggetti che ne facciano domanda, e per una sola volta, un periodo di formazione teorico-pratica presso i Tribunali e le Corti D'Appello della durata complessiva di diciotto mesi con affidamento a un magistrato in servizio presso l'ufficio giudiziario prescelto e che, dichiaratosi disponibile, guida e controlla il tirocinante e viene da questi assistito e coadiuvato nel compimento delle ordinarie attività;
- che in particolare gli ammessi al tirocinio
 1. assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, in base agli appositi mansionari adottati dal Tribunale, anche con compiti di studio e connessi, escludendosi possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo,
 2. sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività,
 3. secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli,
 4. possono accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano il tirocinio,
 5. non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario; devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio;
- che l'ottavo comma dell'art. 73 D.L. cit. prevede espressamente che lo svolgimento del tirocinio non dà luogo ad alcun compenso né determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- che l'esito positivo del tirocinio, come attestato a norma dei commi 11 bis e 14 art. 73 D.L. cit., costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, oltre che

titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato, nonché titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario e di vice procuratore onorario;

- che ai sensi dell'art.73 comma 17, *"al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici..."*;

Considerato;

- che l'“Ufficio per il Processo” di cui al richiamato quadro normativo, laddove prevede l'affiancamento ai magistrati di tirocinanti con compiti di studio o approfondimento, è modulo organizzativo finalizzato alla creazione di proficue sinergie, che ad un tempo soddisfano le esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza e le esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio giustizia più efficiente ed efficace in termini sia qualitativi che di ragionevole durata del processo;
- che presso il Tribunale di Monza hanno avuto luogo e sono tuttora in corso tirocini formativi regolati dalla citata normativa, con risultati positivi di arricchimento professionale per i partecipanti (alcuni dei quali hanno già superato il concorso in magistratura, o l'esame di abilitazione professionale o altri diversi concorsi pubblici), e con risultati di maggior efficienza per l'Ufficio in termini di gestione in positivo dei flussi e in tempi sempre più ragionevoli;
- che gli obiettivi di formazione professionale, efficienza e produttività si conformano alle finalità istituzionali dei sottoscrittori della presente Convenzione, per le ricadute positive sul tessuto sociale ed economico del territorio di un buon sistema giustizia e di una ragionevole durata di tutti i procedimenti pendenti e futuri;
- che **Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi, APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza, Fondazione della Comunità Monza Brianza -Onlus- e Associazione Prospera**, condividendo l'obiettivo del Tribunale di Monza, quale espresso ai punti che precedono, e ritenendo conforme ai propri obiettivi istituzionali contribuire con un sostegno economico a un servizio giustizia che, sul territorio monzese e brianzolo, mantenga e migliori le prestazioni a beneficio dei cittadini e delle imprese che vi operano, hanno espresso la propria volontà di partecipare finanziariamente all'iniziativa, che prevede l'erogazione di borse di studio a favore di

laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti legali di cui all'art. 73 D.L. citato, che siano ammessi a sostenere il tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Monza per la durata di diciotto mesi.

Richiamata:

- ogni restante disposizione di cui all'art.73, commi da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.73 comma 1 D.L. n.69/13, come convertito con L.98/13, abbiano fatto domanda di tirocinio formativo presso il Tribunale Ordinario di Monza, prestano la loro attività in assistenza a un magistrato designato, sotto la guida e il controllo dello stesso, venendo a far parte dell'Ufficio per il Processo

ART. 2

Il Presidente del Tribunale (o suo delegato) individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti, e redigerà, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al capo dell'Ufficio Giudiziario.

ART. 3

I tirocinanti possono svolgere contestualmente altre attività, compreso dottorato di ricerca, tirocinio forense o notarile, frequenza scuole specializzazione per professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinante garantisce la sua presenza presso l'Ufficio Giudiziario per 18 mesi e per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da individuare con l'affidatario.

Nell'arco dei 18 mesi la consentita contemporaneità dei tirocini giudiziario e forense può esplicarsi, in alternativa alla previsione di cui al comma 2, in termini di presenza del tirocinante presso l'Ufficio giudiziario per non meno di 40 ore settimanali per 12 mesi continuativi, ed espletamento per 6 mesi del tirocinio a tempo parziale, ripartito tra Tribunale e studio legale, fermo restando quanto previsto all'art. 8 comma 4 D.M. 70/2016, e nel rispetto della previsione di cui alla Delibera Consiglio Ordine Avvocati Monza del 8.3.17, secondo cui

"l'esito positivo dello stage ex art.73 D.L. 69/13 ...è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense... e il periodo di Tirocinio di almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine... può essere svolto anche contestualmente allo stage ex art.73 D.L. 69/13"

ART. 4

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano i magistrati affidatari secondo quanto specificamente indicato nelle premesse.

ART. 5

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente del Tribunale sentiti il tirocinante e il magistrato affidatario:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario o dell'Ordine Forense;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 6

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura.

Il Ministero della Giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali e li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici.

ART. 7

Tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art.73 comma 1 D.L. n.69/13, come convertito con L. n.98/13, abbiano fatto domanda di stage formativo presso il Tribunale Ordinario di Monza, e tra coloro che già stiano svolgendo il tirocinio purché alla data di scadenza del bando residui un periodo di 12 mesi per il suo completamento, verranno bandite borse di studio di € 7.200,00 annui, da rateizzarsi su base mensile, in favore di chi si impegni a garantire una presenza presso l'Ufficio Giudiziario di 40 ore settimanali per 12 mesi.

L'assegnazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri preferenziali:

1. la media degli esami indicati all'art.73,
2. a parità del criterio sub 1 il punteggio di laurea,
3. a parità dei criteri sub 1 e 2 la minore età anagrafica.

Art. 8

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe elargizioni godute dal beneficiario per qualsivoglia importo e/o titolo, neppure se giustificato a titolo di rimborso spese. In particolare essa non è cumulabile con la somma eventualmente erogata dal Ministero della Giustizia ai tirocinanti che ne abbiano fatto domanda partecipando al relativo bando. A tal proposito il tirocinante che intenda avanzare richiesta di godere della borsa di studio (formulando la relativa domanda sia all'atto della domanda di ammissione al tirocinio, sia in costanza di tirocinio) sottoscriverà un impegno a non richiedere altre elargizioni in dipendenza del tirocinio intrapreso e in occasione di questo. Lo stesso prenderà atto che, nel caso in cui dovesse venire a beneficiare successivamente dell'erogazione ministeriale o di contributo di altro soggetto, pubblico o privato, la borsa di studio erogata con la presente convenzione cesserà di essergli corrisposta a far tempo dal godimento dell'altra elargizione.

ART. 9

Nel caso in cui non venissero assegnate tutte le borse disponibili, quelle residue potranno essere assegnate, con i medesimi criteri e presupposti di cui all'art.7, ai laureati già in tirocinio ex art. 73 D.L. cit. presso questo Tribunale, purché alla data di scadenza del bando residui un periodo di almeno 9 mesi per il completamento dello stesso a tempo pieno (40 ore settimanali). In tal caso l'elargizione sarà proporzionalmente ridotta in funzione del periodo residuo.

Art. 10

Le borse di studio saranno messe a concorso con apposito bando, sino ad esaurimento delle stesse, in numero da individuarsi sulla base delle effettive erogazioni dei soggetti finanziatori. I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a partecipare finanziariamente al prossimo bando di concorso nei seguenti termini:

- **Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: € 28.800,00, pari a n.4 borse di studio su base annua;**
- **Assolombarda Confindustria Milano, Monza Brianza, Lodi: € 14.400,00, pari a n. 2 borse di studio su base annua;**

- **APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza:** € 7.200,00, pari a **n.1 borsa di studio su base annua**;
- **Fondazione della Comunità Monza Brianza -onlus:** € 21.600,00, pari a **n.3 borse di studio su base annua** (eventualmente con modalità di erogazione tramite terzi da individuarsi a cura della medesima su approvazione del Presidente del Tribunale);
- **Associazione Prospera:** € 7.200,00, pari a **n.1 borsa di studio su base annua**.

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi si dichiara disponibile a fungere da depositaria dei contributi erogati e, accedendo a detta provvista, corrisponderà ai tirocinanti individuati gli importi della borsa di studio, ripartita in rate mensili, e previa attestazione del Presidente del Tribunale o suo delegato che lo specifico tirocinio ha regolare svolgimento. Degli importi erogati e spesi verrà redatto rendiconto periodico e finale, ed eventuali importi residui saranno accantonati per essere destinati a bandi di concorso dell'anno successivo.

Art. 11

All'assegnazione delle borse di studio ai tirocinanti provvederà il Presidente del Tribunale secondo i criteri indicati all'art. 7.

Art. 12

Le parti danno atto che l'attuazione della presente convenzione non comporta alcun impegno di spesa e comunque nessun aggravio per l'Amministrazione.

La gestione del tirocinio e dei tirocinanti nonché ogni adempimento, onere e responsabilità derivanti dalla predetta gestione sono e rimangono in capo al Tribunale di Monza, fatti salvi oneri e responsabilità della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in relazione all'attività di cui all'articolo 10.

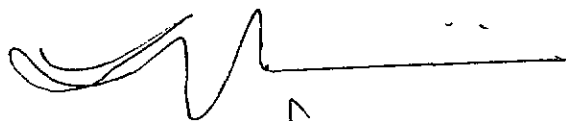
La presente Convenzione avrà durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e verrà tacitamente rinnovata per la medesima durata.

Ciascuna parte potrà comunicare alle altre, tramite raccomandata a.r. ovvero via PEC, la propria disdetta dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della Convenzione o del rinnovo, fermo restando che, in caso di disdetta di una parte, la Convenzione resterà in vigore tra le altre parti.

Il Presidente del Tribunale di Monza si riserva di dare comunicazione della presente Convenzione al Ministero di Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, anche ai fini della sua inclusione nella raccolta delle "buone prassi" seguite dagli Uffici Giudiziari.

Monza, 10 ottobre 2019

Tribunale di Monza
in persona del Presidente Laura Cosentini



Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
in persona del Vice Presidente Carlo Edoardo Valli



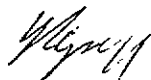
e Dirigente Area Personale Organizzazione e Affari Generali Laura Blasio



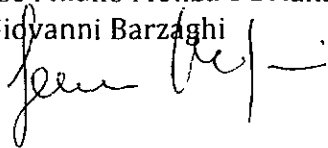
Assolombarda Confindustria Milano, Monza Brianza, Lodi
in persona del Presidente Carlo Bonomi



Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
in persona del Presidente Giuseppe Fontana



APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza
in persona del Presidente Giovanni Barzaghi



Associazione Prospera
in persona del Presidente Giampio Bracchi

